



COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO
PROVINCIA DI PESCARA

COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO
BANDO DI GARA

DISCIPLINARE/CAPITOLATO D'ONERI

**PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL CENTRO VISITE DEL FIUME
TIRINO DI BUSSI SUL TIRINO (PE) PER GLI ANNI 2019 –2024**

PARTE I “DESCRIZIONE DELL’ OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO”

ART. 1 - DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA

Il Centro Visite del Fiume Tirino è una struttura di proprietà comunale inaugurata nel 2003. Il complesso si presenta esteriormente con una piccola area verde che circonda lo stabile il quale si trova all'interno del centro abitato del paese di Bussi sul Tirino in via A. Gramsci nelle prossimità del fiume Tirino.

L'intero complesso prevede:

- una rimessa di circa 40 mq che funge da piccolo magazzino e da garage e/o deposito attrezzatura turistica sportiva.

- due piccoli uffici con entrata indipendente dall'esterno che occupa uno spazio di circa 12 mq.. Entrando nell' edificio principale ci si trova subito all'interno di una sala conferenze della grandezza di circa 75 mq (con circa una quarantina di sedie per uditori ed un tavolo in vetro con sei sedie per relatori) all'interno della sala si trovano due acquari utilizzati per finalità educative e dimostrative (gli acquari fanno riferimento alle caratteristiche dell'ecosistema fluviale del fiume Tirino).

La Sala Conferenze potrà essere utilizzata gratuitamente per convegni o altre manifestazioni del Comune di Bussi sul Tirino, ovvero su accordo e/o iniziativa con altri Enti Pubblici e territoriali, ovvero associazioni culturali non politiche, interessate allo studio e all'approfondimento dei valori ecologico-ambientali-faunistici, previa autorizzazione del Comune di Bussi che ne valuterà l'eventuale patrocinio, oltre che la necessità di un supporto da parte dell'Ufficio tecnico e quello dei Vigili Urbani.

In qualità di proprietario della struttura ed Ente deputato alla verifica degli obiettivi gestionali, il Comune di Bussi potrà a sua volta farsi promotore di iniziative di carattere culturale e didattico extra-programmatico che, al di fuori dei periodi di cui all'art. 2 coinvolgano il personale della concessionaria senza ulteriori spese per l'Ente, i cui eventuali ricavati rimangono a beneficio della Concessionaria medesima.

Altresì, il gestore non potrà svolgere – concedere i locali del Centro Visite per attività di natura politica, sindacale e altre forme diverse da quelle didattico-ambientali. Dall'ingresso principale sulla sinistra si trovano due uffici separati dalla sala conferenze da porte in vetro che consentono di poter utilizzare i due locali autonomamente, il primo locale ha una grandezza di circa 20 mq il quale è utilizzabile come laboratorio per le attività di educazione ambientale. All'interno del Centro Visite, esiste uno spazio dove è stato allestito un piccolo bar ad uso interno. Sulla destra dell'ingresso principale dell'edificio centrale, nei pressi di un piccolo angolo della struttura, si trova il Punto Informativo del Parco alla cui sinistra è possibile accedere a tre piccoli locali di circa 5 mq ognuno che sono adibiti a bagni per donne, per uomini e per diversamente abili. Attraverso una scalinata o tramite un ascensore si può accedere ad un piano superiore che si estende per metà dell'intera struttura affacciandosi come balconata sulla sala conferenza del pian terreno. In questo secondo piano si trova una biblioteca ed una

mediateca fruibile gratuitamente da tutti i cittadini residenti e dai turisti che ne presenteranno l'esigenza, durante le ore di apertura del centro.

Dalla Mediateca si può accedere ad un terrazzo panoramico che guarda il fiume Tirino.

PARTE II "PROGETTO GESTIONALE"

ART. 2 - GESTIONE DELLA STRUTTURA E ATTIVITA' RICHIESTE

La presente concessione ha per oggetto la gestione del Centro Visite del Fiume Tirino sito a Bussi sul Tirino (PE), la promozione del territorio comunale, la valorizzazione del fiume Tirino, ivi compreso le strutture realizzate dal Comune per l'approdo di canoe presso il Parco Sambuco.

Il gestore dovrà garantirne l'efficacia gestionale sotto la direzione, il coordinamento tecnico costante e la vigilanza del Comune di Bussi sul Tirino.

Compatibilmente con le esigenze del concessionario, per l'espletamento delle attività richieste, vanno valorizzate le professionalità locali.

Il gestore è tenuto ad espletare le seguenti attività.

1. Attività di Educazione Ambientale ed alla Sostenibilità

Lo svolgimento di questa attività deve essere prioritaria per il Centro Visita, mirando all'organizzazione di percorsi educativi e formativi per la sostenibilità e di valorizzazione dei patrimoni di comunità.

L'attività, con possibilità di introdurre delle tariffe per il servizio reso, dovrà rivolgersi alle scuole ma anche ad istituzioni locali, gruppi sociali localmente presenti, oltre ai visitatori occasionali.

2. Attività Informativa e Promozionale

L'attività informativa deve avere come riferimento tutto il territorio ricompreso nella Valle Tritana con particolare riferimento il territorio comunale. Il servizio reso sarà supportato dal materiale informativo prodotto e potrà essere integrato con prodotti promozionali realizzati direttamente dal gestore o da attività presenti sul territorio.

3. Attività Commerciale

Nello svolgimento di questa attività il gestore potrà provvedere alla vendita dei prodotti rientranti nell'agricoltura locale.

Le modalità di svolgimento e i contenuti delle attività suddette sono oggetto del progetto di gestione del Centro Visite del Fiume Tirino formulato dal gestore, di cui all'art. 20. Il gestore dovrà comunque garantire l'accoglienza dei visitatori, durante l'intero anno solare, secondo le esigenze turistiche locali con particolare attenzione alla stagione estiva.

ART. 3 - SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO

Il gestore ha la facoltà di attivare, a proprio onere, alcuni servizi aggiuntivi che dovranno essere indicati nel progetto di gestione del Centro Visite del fiume Tirino, di cui all'art. 20.

Costituiscono servizi aggiuntivi che devono essere autorizzati dal Comune secondo le condizioni ritenute compatibili con le finalità del presente capitolato, da illustrare in sede di partecipazione alla gara:

1. la commercializzazione di prodotti non rientranti nella rete commerciale locale di cui all'art. 3, quali *gadgets*, prodotti agroalimentari e dell'artigianato locale, materiale bibliografico e audiovisivo, nel rispetto della normativa vigente e previa autorizzazione dal Comune;
2. l'organizzazione e la promozione di escursioni guidate in natura, avvalendosi delle figure professionali previste (guide, accompagnatori, interpreti naturalistici, ecc.);
3. l'attività di *incoming* turistico attraverso la sottoscrizione di accordi con i *tour operators* e le agenzie di viaggio per la predisposizione di pacchetti turistici aventi come snodo centrale la visita del Centro Visite.
4. ogni altra attività purché legata al perseguimento delle finalità istituzionali, nel rispetto della normativa civilistica, penale e fiscale vigente.

ART. 4 - ONERI DEL GESTORE

Sono a carico esclusivo del gestore:

1. La gestione ordinaria e straordinaria delle strutture affidate in conformità all'offerta tecnico-economica risultata aggiudicataria, che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di concessione e gestione;
2. La realizzazione di almeno 1 evento all'anno di navigazione e laboratorio coinvolgente le scolaresche di I e II grado dei Comuni;
3. La realizzazione di almeno 1 evento per stagione legato alla promozione e valorizzazione del patrimonio identitario del territorio con particolare riguardo al coinvolgimento di attività produttive e commerciali afferenti l'area locale;
4. La realizzazione, in sinergia con altre organizzazioni a carattere sportivo/culturale/ambientale di eventi multidisciplinari in grado di captare l'indotto turistico di altre manifestazioni che si svolgono nell'ambito territoriale di competenza e oltre (es. transito del Tratturo Magno, riapertura del tratturo Centurelle-Montesecco) ovvero di altri eventi legati all'attività agro-pastorale;
5. Il vincolo di collaborazione con il Comune proprietario delle struttura alle eventuali iniziative a carattere promozionale del Comune e/o del territorio patrocinate dal Comune di Bussi, garantendo la presenza del personale e la fornitura delle attrezzature/dotazioni elencate nell'offerta. Il Comune riconosce al Concessionario il beneficio dei proventi derivanti dall'attività di gestione diretta della struttura (escursioni, vendita prodotti), ovvero di parte (da definire) di quella indiretta, se specificamente convenzionata prima dell'iniziativa (es. sponsorizzazioni, finanziamenti privati e/o pubblici);
6. la presentazione al Comune, con cadenza trimestrale, della relazione consuntiva sulle attività svolte nel Centro Visite, così come previsto agli art. 3 e 4 del presente bando, comprensiva del rendiconto finanziario redatto sulla base del piano economico presentato al Comune, di cui all'art 20;
7. la presentazione al Comune, con cadenza annuale, di una relazione programmatica descrittiva dell'attività che verranno svolte all'interno del Centro Visite nel corso dell'anno.
8. la voltura e il pagamento delle utenze del Centro Visita, oltre alle spese per le manutenzioni ordinarie e altre spese previste a norma di legge;
9. Il censimento, la manutenzione ordinaria e la pulizia degli spazi interni ed esterni del Centro Visita, compreso il giardino, con particolare attenzione alla segnaletica turistica e non, ai beni mobili e alle attrezzature in dotazione ai fini del loro corretto uso, funzionamento e conservazione, con obbligo di segnalare al Comune gli interventi di manutenzione straordinaria occorrenti;
10. La cessione in uso gratuito al Comune di Bussi sul Tirino della Sala Conferenze oggetto di affidamento per un periodo massimo di 15 giorni all'anno, in occasione di eventi organizzati direttamente dall' Ente interessato o dagli stessi patrocinati da comunicarsi con preavviso di almeno 5 giorni salvo improrogabili e sopravvenute esigenze dell'Ente;
11. La stipulazione delle assicurazioni di cui al successivo articolo 10.
12. Ogni altro adempimento relativo al rispetto delle formalità previste dalla legge per lo svolgimento delle attività programmate.

ART. 5 - ONERI DEL COMUNE

Sono a carico del Comune, in qualità di soggetto comodatario dell'immobile oggetto della concessione:

1. la gestione delle procedure di gara per l'individuazione del soggetto affidatario della gestione, cui affidare in concessione l'immobile, i beni mobili e le attrezzature presenti nel complesso edilizio, in buone condizioni, secondo un verbale da redigersi in contraddittorio tra le parti. L'elenco sarà successivamente aggiornato in relazione ai futuri sviluppi della gestione.

2. la promozione, nei circuiti opportuni, del Centro Visita e delle attività poste in essere dal gestore.

Le eventuali spese relative alla manutenzione straordinaria dell'immobile, dei beni mobili e delle attrezzature presenti nel complesso edilizio saranno a carico del Comune di Bussi sul Tirino. Il Comune non garantirà la manutenzione ordinaria delle dotazioni non censite, ovvero delle strutture di cui non è attestato all'atto della consegna, lo stato di manutenzione effettivo. Il Comune procederà all'esecuzione di eventuali opere di manutenzione solo compatibilmente alle disponibilità di bilancio dell'Ente, senza che il Concessionario possa esercitare alcun diritto di rivalsa essendo le strutture consegnate nello stato di uso e manutenzione determinato dalla gestione cessante;

ART. 6 - PROVENTI

Il gestore, quale compenso dei servizi di cui al presente capitolato, potrà introitare in via esclusiva i proventi derivanti dalle attività poste in essere, di cui agli art. 3 e 4, ed esplicitati nel piano economico presentato al Comune, di cui al successivo art. 20.

PARTE III "OBBLIGHI CONTRATTUALI – CAPITOLATO D'ONERI"

ART. 7 - DURATA E FORMA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è stabilita in anni 5 (cinque) decorrenti dal verbale di consegna del Centro Visita affidato in gestione, salvo eventuale proroga in relazione alle esigenze del Comune e previa adozione di formale provvedimento.

Le clausole del contratto, ad insindacabile giudizio del Comune, potranno essere rinegoziate tra le parti al termine di ciascun anno di gestione. Al termine del contratto, sarà redatto apposito verbale, in contraddittorio con il gestore, in cui si darà atto dello stato degli immobili, dei beni mobili, delle aree di pertinenza e delle attrezzature riconsegnate al Comune.

ART. 8 CANONE LOCAZIONE

L'importo minimo del canone della struttura viene fissato, in base ai valori assegnati dall'Agenzia delle Entrate ed è pari ad 11.250 euro annuali.

Da tale somma saranno detratte le spese per la pulizia degli spazi limitrofi al Centro Visite ivi comprese parte della nuove aree acquisite dal Comune, (almeno cinque tagli del manto erboso l'anno). Salvo diverse intese che saranno esplicitate all'atto della stipula del contratto, la somma da detrarre sarà pari a 8500,00 euro.

ART. 9 - GARANZIE

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del soggetto gestore durante l'esecuzione dell'incarico di cui al presente capitolato.

Il soggetto gestore si impegna, altresì, a sollevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi richiesta che, a qualunque titolo, sia avanzata nei propri confronti da soggetti terzi in relazione all'esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato. L'aggiudicatario dovrà stipulare, prima della sottoscrizione del contratto, una cauzione definitiva pari al 10 % dell'importo contrattuale complessivo.

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto di affidamento, una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a carico dei beni oggetto dell'affidamento, dovuti ad incendio, danneggiamento, furto e soprattutto atti di vandalismo, ecc. il cui massimale dovrà essere non inferiore ai 1,5 mln. di Euro, e comunque in relazione al valore complessivo dei suddetti beni ed una polizza di assicurazione R.C.T. per rischi derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento, valida per tutta la durata della concessione ed avente massimale proporzionato ai rischi derivanti dall'uso della struttura. Il gestore si impegna a garantire che i servizi vengano espletati in modo da non arrecare danni, molestie o disturbo all'ambiente, ai residenti o ai soggetti transitanti nelle zone circostanti la struttura utilizzata.

ART. 10- VIGILANZA

Il Comune si riserva la facoltà di verificare il rispetto, da parte del gestore, delle previsioni del presente capitolato e di quanto dichiarato dal gestore medesimo nel progetto di gestione di cui all'art. 20.

ART. 11 - PENALITA'

Nel caso in cui i servizi di cui al presente capitolato, per qualsiasi ragione imputabile al gestore, siano interrotti ovvero siano espletati in modo non conforme alle clausole di cui al presente capitolato ed al progetto di gestione, verrà applicata una penale pari a € 100,00(cento/00) per ogni giorno naturale consecutivo di mancato espletamento del servizio e ad € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di espletamento del servizio in modo non conforme a quanto concordato tra le parti.

ART. 12 – CAUSE DI RISOLUZIONE E RECESSO

1. Ove si verificano gravi o ripetute inadempienze del gestore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Comune ha facoltà, previa comunicazione scritta al gestore, di risolvere anticipatamente il contratto e di incamerare, a titolo di penale, la cauzione definitiva di cui al precedente articolo 9, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni. Il Comune si riserva, altresì, di recedere dal contratto, previa comunicazione scritta, nel caso di pubblico interesse o di mutate oggettive condizioni che possano ostacolare il proseguimento dei servizi di gestione del Centro Visita.
2. Viene considerata inadempienza grave la mancata ottemperanza al 20% degli obblighi annuali di cui all'art. 4, ovvero l'intralcio alle iniziative di parte pubblica da parte del Comune di competenza.
3. Il mancato pagamento del canone mensile entro l'ultimo giorno utile del mese in corso.

ART. 13 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia tra le parti sarà competente in via esclusiva il foro di Pescara. È escluso qualsivoglia ricorso a forme ordinarie o straordinario arbitrato.

ART. 14 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia alle disposizioni del codice civile ed alle leggi vigenti in materia.

PARTE IV “DISCIPLINARE DI GARA E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO”

ART. 15 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

I soggetti che intendono partecipare alla presente gara devono possedere, a pena di esclusione i requisiti soggettivi richiesti dal presente Bando ed i requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Possono partecipare i concorrenti di cui agli art. 3, comma 1, lett. p) del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., costituiti associazioni culturali e/o da imprese singole, riunite o consorziate ex artt. 47 e 48 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 48, comma 8, del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.

E' inoltre richiesto il possesso dei seguenti requisiti da parte della proponente o almeno di una componente dell'ATI.

- l'iscrizione nel registro competente (Registro Imprese o R.E.A.) presso la CCIAA per l'attività oggetto del presente avviso o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato ovvero presso i competenti ordini professionali;
- di possedere tutti i requisiti ed autorizzazioni prescritti *ex lege* per l'espletamento delle attività oggetto di affidamento;
- di aver svolto, attività promozionale/imprenditoriale nel campo della divulgazione culturale, ricerca, e didattica di educazione ambientale alla sostenibilità.

ART. 16 – CAUSE DI ESCLUSIONE

Non sono ammessi alla procedura i soggetti che si trovano in una delle condizioni di esclusione ex art.80 del D.Lgs.n. 50/2016 espressamente riferite all'impresa ed a tutti i suoi rappresentanti.

Non è inoltre ammessa la partecipazione di imprese, anche ATI o in Consorzio, che si trovino fra di loro in una delle situazioni di cui all' art. 2359 c.c., pena l'esclusione dalla gara sia dell'impresa controllante che delle imprese controllate, nonché delle ATI o Consorzi ai quali le imprese eventualmente partecipano.

E' vietata la partecipazione dell'impresa quale concorrente singolo e contemporaneamente in ATI con altre imprese o in consorzio.

Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della *par condicio* tra i concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.

Non è previsto il sub-appalto nella gestione.

ART. 17 ATTESTAZIONE DEI REQUISITI

L'attestazione del possesso requisiti tecnici ed economici nonché dell'assenza delle cause di esclusione di cui al precedente art. 16 è effettuata tramite la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00, sottoscritta da parte della ditta concorrente (non autenticata) con la quale lo stesso attesti, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione, di possedere i requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura.

Per il concorrente di altro Stato, non residente in Italia, l'attestazione va fornita con documento equivalente in base alla legge dello Stato di appartenenza del concorrente. Qualora la legislazione di tale Paese non contempli il rilascio di detto certificato, esso può essere sostituito da una dichiarazione giurata. Se neanche questa è prevista, è sufficiente una dichiarazione solenne che, al pari di quella giurata, deve essere resa innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa, a un Notaio o ad un organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso, che ne attesti l'autenticità. In caso di associazione o consorzio, ciascuna impresa aderente dovrà dichiarare di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione sopra indicate.

Il Comune si riserva di procedere ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs.n. 50/2016 (controlli sul possesso dei requisiti).

ART. 18 - TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Ciascun concorrente dovrà presentare, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 13.00 del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione presso il Comune di Bussi sul Tirino, Ufficio Tecnico**, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e riportante esternamente la denominazione dell'offerente e la dicitura:

“OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL CENTRO VISITE DEL FIUME TIRINO”

Il plico dovrà contenere tre buste; pena l'esclusione, le tre buste dovranno essere tutte sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura e riportare all'esterno i dati dell'offerente e le seguenti singole diciture:

Busta n. 1: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Busta n. 2: “OFFERTA TECNICA”

Busta n. 3: “OFFERTA ECONOMICA”

Si precisa che l'utilizzo dei moduli allegati al capitolato non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a **condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni in essi richieste, rilasciate** nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nei moduli. Costituisce comunque motivo di esclusione l'inosservanza delle relative prescrizioni. Ai fini della partecipazione alla gara, faranno fede la data e l'ora di ricezione del plico e non quelle di spedizione. Non saranno in nessun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine, anche se spediti prima della data di scadenza sopra richiamata. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

ART. 19 - BUSTA n. 1 : “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

A pena di esclusione, nella busta n. 1 il concorrente dovrà inserire:

1. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/00, successivamente verificabile, e sottoscritta in ogni sua parte dal rappresentante legale del soggetto concorrente singolarmente, ovvero dai rispettivi legali rappresentanti in caso di riunione temporanea di concorrenti, con allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i, che attesti, a pena di esclusione:

a) che, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. (espressamente riferite all'impresa ed a tutti i suoi rappresentanti), l'impresa:

- non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera, ovvero che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

- nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, oppure condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
- non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- non ha commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- non ha commesso un errore grave nell'esercizio della sua attività;
- non ha commesso violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
- nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
- non ha commesso violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
- non è stata soggetta di applicazione nei suoi confronti di una sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- è in regola nei confronti della normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/99.

b) l'iscrizione nel registro competente (Registro Imprese o R.E.A.) presso la CCIAA per l'attività oggetto del presente avviso o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato ovvero presso i competenti ordini professionali;

c) di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento (formale e sostanziale) ai sensi dell'art. 2359 c.c. ed art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

d) di non avere in corso procedure di emersione del lavoro sommerso ai sensi dell'art.1 comma 14 Legge n.266/02 o che il periodo di emersione si è concluso.

e) di non essere stato sottoposto da parte di altri Enti pubblici a risoluzione contrattuale per inadempienze nell'ultimo triennio.

f) impegno a tener conto, in caso di aggiudicazione, degli obblighi relativi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, delle condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza dei lavoratori.

g) di possedere tutti i requisiti ed autorizzazioni prescritti *ex lege* per l'espletamento delle attività oggetto di concessione.

h) l'impegno ad accettare lo stato di manutenzione ordinaria e di funzionamento della struttura immobiliare, dei beni mobili ed aree esterne oggetto dell'affidamento e ad osservare tutti gli obblighi derivanti da norme che regolano la gestione delle strutture e dei locali pubblici, avendone preso già visione.

i) di aver preso integrale conoscenza delle clausole tutte contenute nel bando di gara e nel capitolato d'oneri con i relativi allegati che regolano l'affidamento in oggetto e di accettare le predette clausole in modo pieno ed incondizionato.

Per i soggetti di cui all' art. 45 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del predetto D.lgs. Nel caso di ATI la dichiarazione di cui sopra deve essere prodotta dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese costituenti l'ATI.

2. Cauzione provvisoria, dell'importo di € 1.100,00 (2% importo a base d'asta), prestata a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario, nelle forme della fideiussione bancaria o assicurativa e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo stabilito per la ricezione dei plichi. La cauzione dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta al Comune, entro il termine di giorni 30 dalla richiesta medesima. La cauzione dell'aggiudicatario sarà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto; la cauzione degli altri concorrenti sarà

svincolata entro 30 giorni dall'aggiudicazione. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, la cauzione dovrà essere presentata dall'impresa capogruppo.

3. Attestazione di presa visione dello stato dei luoghi, rilasciata dal Comune.

4. Capitolato d'oneri, sottoscritto su ogni foglio, per accettazione delle clausole ivi contenute, dal legale rappresentante dell'impresa. In caso di associazione temporanea di impresa il capitolato sarà sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo.

ART. 20 - BUSTA N. 2: "OFFERTA TECNICA"

A pena di esclusione, nella busta n. 2 il concorrente dovrà inserire l'offerta tecnica contenente il **progetto di gestione**, necessario alla valutazione tecnico - qualitativa del servizio offerto. **In particolare, in relazione alla gestione dei servizi il concorrente deve presentare un progetto** di gestione articolato che espliciti le linee guida che s'intendono attuare per il Centro Visite del Fiume Tirino.

Nello specifico, il **progetto di gestione** deve essere redatto secondo i seguenti punti, ognuno dei quali sarà valutato singolarmente, come dai rispettivi punti di cui all'art. 22:

1.1 descrizione delle modalità di svolgimento, dei contenuti e delle tariffe delle attività principali legate alla struttura, così come riportato all'art. 3 del presente Capitolato, indicando in particolare le strategie, i metodi, i criteri per le verifiche e le autovalutazioni degli interventi legati all'attività di educazione ambientale alla sostenibilità;

1.2 indicazione, descrizione e tariffe dei servizi aggiuntivi che si prevede attivare, così come previsto nell'art. 4;

1.3 indicazione dell'orario di apertura annuale della struttura, a partire dall'apertura minima e dalle cadenze indicate nell'art. 3 del presente Capitolato;

1.4 presentazione del piano economico-finanziario sviluppato sull'intera durata contrattuale, in cui siano riportate le voci di costo e di entrata previste per l'espletamento delle attività e dei servizi suddetti.

1.5 indicazione del personale, con relativa competenza professionale, che sarà impegnato nello svolgimento delle attività e servizi suddetti, con particolare riferimento all'attività di educazione ambientale alla sostenibilità.

ART. 21 - BUSTA n. 3: "OFFERTA ECONOMICA"

A pena di esclusione, nella busta n. 3 il concorrente dovrà inserire l'offerta economica.

ART. 22 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs.n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, attribuendo sino a 60 punti all'offerta tecnica, come specificato all'art.20, e sino a 40 punti all'offerta economica, come riportato all'art. 21.

A) "OFFERTA TECNICA" (fino a 60 punti)

1. Progetto di gestione: max punti 60

1.1 sino a 15 punti;

1.2 sino a 15 punti;

1.3 sino a 5 punti;

1.4 sino a 10 punti;

1.5 sino a 15 punti.

B) "OFFERTA ECONOMICA" (fino a 40 punti)

La valutazione dell'offerta economica si concretizzerà con l'attribuzione, ad ogni singola offerta, di un punteggio determinato come di seguito specificato.

Il punteggio massimo di 40 punti verrà attribuito al concorrente che indicherà il valore economico della concessione, dettagliato e articolato mentre agli altri soggetti partecipanti sarà attribuito un punteggio minore determinato dal confronto proporzionale con la migliore offerta economica.

In caso di punteggi equivalenti si procederà a sorteggio.

L'Amministrazione procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua. L'Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere alla aggiudicazione.

ART. 23 - VALIDITA' DELL'OFFERTA

I partecipanti alla gara sono vincolati all'offerta per un periodo di 180 giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte.

ART. 24 - PROCEDURA DI GARA

La gara, relativa alla regolarità dei plichi pervenuti e all'apertura della buste, avrà luogo in seduta pubblica alle _____ del giorno _____ presso la sede del Comune di Bussi sul Tirino, via R. Margherita n°19 – 65022 Bussi sul Tirino-Pescara.

All'apertura dei plichi potranno presenziare i rappresentanti dei soggetti concorrenti, muniti di delega.

Successivamente, la Commissione di gara, procederà con successiva/e sedute all'esame e alla valutazione dell'offerta tecnica, assegnando i relativi punteggi e verbalizzando i risultati.

Infine, la Commissione si riunirà in seduta pubblica per l'apertura della busta n. 3 e per l'esame dell'offerta economica, alla quale, previo accertamento della sua regolarità, sarà attribuito il punteggio spettante. All'apertura dei plichi potranno presenziare i rappresentanti dei soggetti concorrenti ammessi a tale fase, muniti di delega.

Nella stessa seduta pubblica e sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun offerente, la Commissione di gara redigerà la graduatoria, disponendo, in relazione alla medesima, l'aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente primo classificato. In caso di parità tra i concorrenti, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'impresa che avrà formulato il più alto ribasso dell'importo a base d'asta.

In caso di parità anche per quanto concerne l'offerta economica, si procederà a sorteggio. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta, purché valida. Nel caso di decadenza dei requisiti soggettivi prescritti *ex lege* per l'espletamento delle attività di cui alla presente concessione, il Comune si riserva la facoltà di interpellare i concorrenti seguenti in graduatoria.

ART. 25 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Prima di procedere all'aggiudicazione definitiva, il Comune inviterà l'aggiudicatario provvisorio, affidandogli un termine perentorio non inferiore a dieci giorni solari, a produrre tutta la documentazione idonea a comprovare le dichiarazioni rese in sede di gara, concernente il possesso dei requisiti di cui all'avviso pubblico e al presente capitolato. Ove l'aggiudicatario, entro il termine stabilito, non abbia perfettamente e completamente ottemperato a quanto richiesto, ovvero sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti dallo stesso dichiarati, l'Amministrazione procederà all'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria con conseguente escussione della cauzione provvisoria e potrà eventualmente disporla in **favore del concorrente che segue nella graduatoria formulata in sede di espletamento della gara** in oggetto.

A seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui sopra, il Comune procederà all'aggiudicazione definitiva della gara e ne darà adeguata pubblicità.

L'aggiudicatario è tenuto a presentare al Comune – entro il termine di cinque giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta – tutta la documentazione necessaria ai fini della stipulazione del contratto di concessione, ivi compresa la cauzione definitiva, pari al 10 % dell'importo di aggiudicazione, da costituirsi mediante fideiussione bancaria o assicurativa, a garanzia dell'esatta e corretta esecuzione dei servizi di che trattasi oltre alle polizze di cui all'art. 9 che precede, all'importo delle spese di copia, stampa, carta bollata ed altre inerenti al contratto, nonché le spese di registrazione del medesimo. Nel caso in cui risulti aggiudicatario un raggruppamento temporaneo, questo dovrà costituirsi nella forma giuridica prevista dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 26 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Le spese contrattuali e di registrazione, nessuna esclusa, saranno a carico dell'impresa contraente. Il rappresentante dell'impresa risultata aggiudicataria deve presentarsi per la stipulazione del contratto nel giorno indicato nella comunicazione che verrà trasmessa dal Comune all'esito della gara.

ART. 27 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, si precisa che il trattamento dei dati verrà effettuato, esclusivamente per le finalità di cui alla presente procedura di gara, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il concorrente potrà specificare nelle premesse del Progetto di gestione (busta n. 2) se e quale parte della documentazione presentata ritiene coperta da riservatezza, con riferimento a marchi, brevetti etc.: in tal caso il Comune di Bussi sul Tirino non consentirà l'accesso a tale documentazione.

22 LUG. 2019



Il Responsabile del Procedimento

Geom. Antonio D'Angelo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio D'Angelo", written over the printed name.